

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

**FORNITURA DI PERIODICI
EDITI DA CASE EDITRICI
ITALIANE ED ESTERE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento della fornitura, per le Biblioteche dell'Università degli Studi dell'Aquila: Biblioteca Polo Centro, Biblioteca Polo di Coppito e Biblioteca Polo di Roio (di seguito innanzi chiamate Ente), di periodici editi da case editrici italiane ed estere come da allegato indicato all'articolo 3 e dei servizi minimi previsti all'articolo 4.

La gara sarà esperita mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta più bassa di cui all'art. 82 del Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa si obbliga a fornire anche periodici pubblicati su supporti non cartacei, se richiesti dall'Ente.

La fornitura è costituita da un unico lotto.

Articolo 2

Prezzo complessivo

L'importo presunto della fornitura per il triennio 2007-2009 è stimato in Euro 1.935.000,00.

Articolo 3

Variazioni prestazioni contrattuali

Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo e valutato in base ai listini prezzi 2006/2007.

I periodici oggetto della gara sono relativi all'intero annate 2007-2008-2009 e sono indicati nell'Allegato A al presente capitolato.

Tale elenco è puramente indicativo e non esaustivo dei periodici che l'offerente si impegna a fornire. L'Ente ha facoltà di modificarne la natura e di variarne il numero.

L'importo annuo della fornitura potrà pertanto essere variato, per ciascun anno, in aumento fino al 30% e in diminuzione fino al 30%, (anche con l'aggiunta o diminuzione di titoli) senza alcuna modifica della percentuale di sconto/provvigione offerti in sede di gara.

Articolo 4

Servizi minimi

Sono parte integrante della fornitura e pertanto l'Impresa si obbliga a fornire i seguenti servizi:

- A. **Comunicazioni** con l'Ente tramite personale in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana.
- B. **Sottoscrizione abbonamenti:** l'Impresa si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti, di durata annuale, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Ente e a far inviare i periodici da ogni singolo editore presso le sedi indicate nell'ordine. Nel caso di periodici irregolari o in

ritardo di pubblicazione l'Impresa si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora l'Ente lo richieda, la sottoscrizione degli abbonamenti dovrà essere documentata. Sarà cura, inoltre, dell'Impresa, segnalare la presenza di pacchetti di abbonamenti a più titoli di periodici compresi (anche parzialmente) negli elenchi allegati e di segnalare, di volta in volta, l'uscita di supplementi, abstracts, numeri speciali e indici relativi alle riviste ma non compresi nel costo dell'abbonamento. Sarà l'Ente, dopo la relativa comunicazione da parte dell'Impresa ad effettuare i relativi ordini di acquisto. L'Impresa è tenuta inoltre a concordare con le biblioteche gli adempimenti da espletare nei casi di forte ritardo nella pubblicazione da parte dei singoli editori.

- C. **Adempimenti doganali e intrastat:** in caso di Impresa non italiana, essa si impegna a fornire, per ogni fattura, tutti i dati necessari alla compilazione dei modelli intrastat per le riviste di provenienza intracomunitaria e il servizio relativo ad ogni adempimento doganale per le riviste extracomunitarie.
- D. **Recupero fascicoli non pervenuti:** L'Impresa dovrà inoltre provvedere ad effettuare il servizio di recupero fascicoli eventualmente non pervenuti, sulla base delle segnalazioni periodiche dell'Ente. L'integrazione dei fascicoli mancanti dovrà avvenire senza alcun addebito allorché essi siano stati reclamati dall'Ente entro i tempi definiti utili a tale scopo dai singoli editori. All'uopo l'Impresa dovrà fornire all'Ente l'elenco dei titoli sui quali esistono tempi minori o massimi di reclamo accettato dagli editori, nonché inoltrare in tempo utile gli eventuali reclami agli editori medesimi fornendo tempestive informazioni sui risultati degli stessi.
- E. **Servizio reclami:** inoltre agli editori di reclami dei fascicoli in ritardo o non pervenuti o con difetti di stampa o danneggiati durante il trasporto, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del sollecito dall'Ente. Invio alle Biblioteche, preferibilmente tramite posta elettronica, delle informazioni sui reclami trasmessi ordinati alfabeticamente recanti la data del reclamo e le risposte degli editori.
- F. **Servizio arretrati:** informazioni e fornitura di singoli fascicoli o intere annate arretrate per il completamento di collezioni incomplete;
- G. **Servizio periodici elettronici:** L'impresa si impegna:
1. ad attivare automaticamente, entro 1 mese dalla conferma del ricevimento dell'ordine da parte dell'editore della rivista, e comunque non oltre 1 mese dalla pubblicazione sul sito web della medesima per tutti gli anni della durata del contratto, l'accesso al formato elettronico, là dove previsto gratuitamente con l'acquisto del cartaceo;
 2. ad inviare contestualmente all'ente l'elenco delle riviste free with print di cui al punto 1.
- H. **Servizio preventivi di spesa:** L'Impresa si obbliga a fornire in fase di rinnovo, per ogni anno di durata del contratto, il preventivo di spesa, sia per il formato cartaceo, sia per quello elettronico,

delle riviste ordinate l'anno precedente; si intende che ulteriori preventivi di spesa devono essere evasi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta .

Articolo 5

Luogo e tempi di consegna.

1. Tutto il materiale dovrà essere consegnato presso le sedi indicate da ciascuna Biblioteca. Per ciascun abbonamento, l'Impresa dovrà segnalare all'editore gli indirizzi di tali sedi presso le quali recapitare i fascicoli del periodico.
2. Sono a carico dell'Impresa i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi all'Ente.
3. La modalità di spedizione dei fascicoli sollecitati, da concordarsi con il responsabile del procedimento dell'Ente, dovrà essere effettuata in modo da garantire l'effettiva consegna (es. bolla di consegna controfirmata dall'Ente).
4. Se i fascicoli non pervengono entro il termine stabilito, l'Ente potrà avvalersi di procedere autonomamente al recupero sul mercato del/i fascicolo/i mancanti con addebito all'Impresa delle spese sostenute, oltre all'applicazione delle penalità previste all'art. 11.
5. La mancata consegna dei suddetti fascicoli entro il termine previsto è giustificata per:
 - a) Fascicoli non pubblicati;
 - b) Fascicoli esauriti, purché sollecitati dall'Impresa all'editore nei termini prescritti dal presente capitolato;
 - c) Fascicoli non sollecitati dall'Ente entro i termini previsti dall'editore;
 - d) Fascicoli per i quali l'Impresa produce documentazione dell'avvenuta consegna presso l'Ente.

Articolo 6

Coordinamento dei servizi

L'Impresa dovrà nominare un responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi collegati, con la funzione di gestire i rapporti con un responsabile indicato da ciascuna Biblioteca, al fine di garantire un'efficace gestione dei servizi.

Il responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il responsabile di ciascuna Biblioteca di cui al comma 1.

Articolo 7

Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto viene aggiudicato con le modalità riportate nelle norme di gara, nonché le norme del Codice degli Appalti, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua dalla Commissione.

L'Ente, con atto motivato, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Articolo 8

Cauzioni

Per concorrere alla gara per l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi dovrà essere preliminarmente costituito apposito deposito cauzionale nella misura del 2% dell'importo triennale presunto, come indicato all'articolo 2 del presente Capitolato. Tale cauzione provvisoria dovrà essere prestata secondo quanto previsto dal Capo III, lettera A punto 3 del disciplinare di gara e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- a) dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta ;
- b) dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia alla preventiva escussione del debitore (art. 1944 c.c.);
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La predetta cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto al 50% per gli operatori economici che presentino le certificazioni previste dal comma 7 dell'art.75 del D.Lgs 163/2006.

Alle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'Impresa affidataria dovrà costituire, entro il termine che sarà indicato nella lettera di affidamento, cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto presunto triennale, con una delle seguenti modalità:

- in contanti, mediante versamento presso l'Istituto Cassiere;
- con polizza fideiussoria assicurativa con firma autenticata da notaio;
- con fideiussione bancaria con firma autenticata da notaio;
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. L'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati dall'Impresa nel servizio. L'Ente può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi da corrispondere all'Impresa.

Articolo 9

Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà entro 90 gg. dall'aggiudicazione definitiva.

Se l'Impresa non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, l'Ente annullerà con atto motivato l'aggiudicazione. L'aggiudicazione potrà avvenire, a discrezione dell'Amministrazione, a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 10

Durata del contratto.

Il contratto relativo al presente appalto, inerente gli abbonamenti ai periodici per gli anni 2007 – 2009, decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento e terminerà al 31 dicembre del 2009.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare per un ulteriore anno la scadenza del contratto.

L'Impresa dovrà comunque espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto fornendo l'annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto.

Articolo 11

Penalità

I termini di sottoscrizione degli abbonamenti, sono da intendersi essenziali, pertanto è applicata una penale pari a € 3,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione di ogni singolo abbonamento, fino ad un massimo di 15 giorni, salvo ritardi imputabili alle tempistiche editoriali. La medesima penale sarà applicata anche nel caso di mancata attivazione dell'accesso on-line, a partire dal trentesimo giorno della conferma del ricevimento dell'ordine da parte dell'editore della rivista, e comunque non oltre 1 mese dalla pubblicazione sul sito web della medesima, per tutti gli anni della durata del contratto.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, l'Ente ha facoltà di provvedere autonomamente o avvalendosi di un soggetto terzo alla sottoscrizione dell'abbonamento. All'Impresa saranno applicate, oltre alla penale, anche le spese aggiuntive sostenute dall'Ente per procurarsi in altro modo l'abbonamento.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale pari al 10% del costo annuo dell'abbonamento dei periodici per i quali si lamenta la mancata completa consegna per ragioni imputabili all'Impresa, oltre alla restituzione della somma eventualmente pagata.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per il recupero dei suddetti fascicoli non pervenuti, anche a mezzo di ditte specializzate a riprodurre i fascicoli originali, fermo restando l'addebito delle relative spese e della penalità all'Impresa.

L'ammontare delle penalità e il rimborso delle relative spese di recupero è decurtato, mediante compensazione, dai crediti dell'Impresa nei confronti dell'Ente, e se insufficienti l'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva costituita a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa.

In caso di inadempienze relative alla mancata o non esatta effettuazione dei servizi di cui all'art. 4, lettere A, C, E, F, ed H, in relazione a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto offerto dall'Impresa in sede di gara l'Ente applicherà, a seconda della gravità delle inadempienze, una penale in misura variabile tra Euro 100,00 e Euro 1.000,00.

Le inadempienze di cui ai commi precedenti saranno tempestivamente segnalate per iscritto (anche via fax) dall'Ente all'Impresa, la quale, entro il termine assegnatole, potrà formulare osservazioni e deduzioni. L'incameramento delle penali e il recupero delle spese sopra dette è effettuato mediante decurtazione dai crediti dell'Impresa nei confronti dell'Ente. In caso di insufficienza di tali crediti, l'ammontare delle penalità e delle spese è addebitato sulla cauzione definitiva di cui al precedente art. 8.

Resta in ogni caso consentito all'Ente, in caso di gravi ritardi o inadempienze da parte dell'Impresa, di risolvere anticipatamente il contratto, con invio di lettera raccomandata a.r. ai sensi di legge, commissionando la fornitura e i servizi accessori a terzi e riservandosi di procedere, per il risarcimento dei danni, nei confronti dell'Impresa inadempiente.

Articolo 12

Recesso unilaterale

L'Ente si riserva il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta Aggiudicataria con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti della Ditta Aggiudicataria, anche se non gravi.

L'Ente per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione.

Articolo 13

Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali saranno determinati dal prezzo di listino previsto (espresso in euro), ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti.

Per l'intera durata del contratto non è prevista alcuna modifica dello sconto/provvigione contrattuale offerti in sede di gara.

Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Impresa all'Ente per imballaggio, spedizione, spese di cambio o altro.

Lo sconto/provvigione contrattuali offerti si intendono compresi e compensati, di ogni materia e spesa, sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura e all'esecuzione dei servizi minimi previsti all'art. 4.

Lo sconto/provvigione si intende dunque offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e/o pericolo e quindi sono fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 è prevista la revisione periodica del prezzo contrattuale.

Articolo 14

Pagamento dei corrispettivi contrattuali

I pagamenti saranno effettuati dall'Ente tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa (data di registrazione al protocollo di entrata dell'Ente).

L'Impresa si impegna a fornire fatture distinte per ciascuna Biblioteca ed eventualmente, all'interno di ciascuna Biblioteca, per Settori, ove esistenti. Il pagamento della fattura è subordinato all'avvenuta sottoscrizione dell'abbonamento al periodico fatturato e successivamente al pagamento dell'abbonamento da parte dell'Impresa all'editore.

Tutte le fatture dovranno contenere oltre ai dati obbligatori per legge o previsti nei precedenti articoli del presente capitolato le seguenti indicazioni:

A. – per le riviste estere

- titolo della rivista, editore e ISSN;
- periodicità e numero del volume;
- data di invio dell'ordine all'editore;
- il prezzo in valuta estera per ciascun abbonamento;
- il tasso di cambio applicato, che dovrà corrispondere al tasso di cambio del giorno precedente a quello di emissione della fattura –rilevazione Bankitalia–” (non potranno essere poste a carico dell'Ente eventuali spese per commissioni bancarie);
- prezzo in Euro per ogni singolo abbonamento, al netto dello sconto/provvigione;
- importo totale da pagare, in Euro, comprensivo dello sconto/provvigione applicato;

- per le riviste italiane

- titolo delle rivista, editore, ISSN;
- periodicità e numero del volume;
- data di invio dell'ordine all'editore;

- prezzo in Euro per ogni singolo abbonamento, al netto dello sconto/provvigione;
- importo totale da pagare, in Euro, comprensivo dello sconto/provvigione applicato.

L'Impresa si impegna inoltre ad inviare a ciascuna biblioteca la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento anticipato agli editori.

Articolo 15

Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del suddetto decreto.

Articolo 16

Vicende soggettive dell'offerente o dell'aggiudicatario

Qualora si verificano le vicende soggettive dell'offerente o dell'aggiudicatario previste dall'art. 51 del D.Lgs 163/2006, questa Amministrazione non libera il cedente dagli obblighi inerenti il presente appalto.

Articolo 17

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 18

Legge applicabile e definizione delle controversie

Alla procedura di gara e alla relativa stipulazione del contratto si applica, oltre le norme contenute nel bando, nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, il D.Lgs 163/2006.

In materia di contenzioso trovano applicazione gli articoli gli artt. 239-240-241-243-244 del succitato Decreto.

Articolo 19

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla procedura e all'esecuzione del contratto è competente il Foro dell'Aquila.